

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 323 DEL 24/02/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: STIPULA CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON LA COOP. SOC. ANFFAS SERVIZI ONLUS PER LA CESSIONE DI UN PULMINO PER IL TRASPORTO DI PERSONE DISABILI.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 342/23

Il Dirigente, Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Eddi Frezza

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale riferisce quanto segue.

Premesso che con deliberazione n. 2135 del 16/11/2022 è stata approvata la sottoscrizione dell'accordo contrattuale con la Coop. Soc. Anffas Servizi Onlus di Bassano del Grappa per la gestione del Centro Diurno per persone disabili Anffas Casa Rubbi sito a Bassano del Grappa in via Carpellina n. 225/227;

Premesso inoltre che all'articolo 9 bis dell'accordo, relativo agli aspetti organizzativi del servizio, è stato fra l'altro stabilito che per il primo periodo di frequenza degli utenti nel nuovo centro il trasporto per l'accesso al Centro Diurno è garantito dall'Azienda ULSS al massimo fino al 28/02/2023 e che a decorrere dal 01/03/2023 il trasporto sarà garantito dal gestore del Centro;

Preso atto della nota in data 11/01/2022 con la quale la Coop. Soc. Anffas Servizi Onlus di Bassano del Grappa chiede di utilizzare in comodato d'uso dall'01/03/2023, il pulmino per il trasporto delle persone disabili al Centro Diurno Casa Rubbi e alle loro abitazioni e per le uscite per le attività sul territorio, precisando che lo stesso era stato donato all'Azienda proprio dai familiari delle persone disabili e dall'Anffas di Bassano del Grappa;

Dato atto che con nota prot. n. 8774 del 01/02/2023 il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali ha espresso parere favorevole alla cessione in comodato d'uso del pulmino MERCEDES a 9 posti targa DF808TT;

Dato atto che le spese che l'Azienda deve sostenere in qualità di proprietario del mezzo sono la tassa di proprietà per € 329,35 (compreso € 2,75 di diritti di agenzia) e la copertura RC auto per € 251,42;

Dato atto pertanto che saranno direttamente a carico della Coop. Soc. Anffas il costo del carburante, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e la revisione fiscale, quest'ultima andrà sempre comunicata all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, mentre saranno rimborsati all'Azienda la tassa di proprietà per € 329,35 (compreso € 2,75 di diritti di agenzia) e la copertura RC auto per € 251,42;

Per quanto sopra, il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale propone pertanto di:

- sottoscrivere con la Coop. Soc. Anffas Servizi Onlus di Bassano del Grappa il contratto di comodato d'uso del pulmino MERCEDES a 9 posti targa DF808TT, in allegato;
- stabilire che saranno direttamente a carico della Coop. Soc. Anffas il costo del carburante, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e la revisione fiscale, quest'ultima andrà sempre comunicata all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, mentre saranno rimborsati all'Azienda la tassa di proprietà per € 329,35 (compreso € 2,75 di diritti di agenzia) e la copertura RC auto per € 251,42;
- dare atto che il contratto di comodato d'uso avrà durata dal 01/03/2023 fino al 30/06/2025, data di scadenza dell'accordo contrattuale sottoscritto con la Coop. Soc. Anffas Servizi Onlus di Bassano del Grappa per la gestione del Centro Diurno Anffas Casa Rubbi;
- incaricare l'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, l'UOC Affari Generali e l'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, ognuno per quanto di competenza, di procedere alle operazioni conseguenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di sottoscrivere con la Coop. Soc. Anffas Servizi Onlus di Bassano del Grappa il contratto di comodato d'uso del pulmino MERCEDES a 9 posti targa DF808TT, in allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che saranno direttamente a carico della Coop. Soc. Anffas il costo del carburante, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e la revisione fiscale, quest'ultima andrà sempre comunicata all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, mentre saranno rimborsati all'Azienda la tassa di proprietà per € 329,35 (compreso € 2,75 di diritti di agenzia) e la copertura RC auto per € 251,42;
4. di dare atto che il contratto di comodato d'uso avrà durata dal 01/03/2023 fino al 30/06/2025, data di scadenza dell'accordo contrattuale sottoscritto con la Coop. Soc. Anffas Servizi Onlus di Bassano del Grappa per la gestione del Centro Diurno Anffas Casa Rubbi;
5. di incaricare l'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, l'UOC Affari Generali e l'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, ognuno per quanto di competenza, di procedere alle operazioni conseguenti;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI UN PULMINO PER IL
TRASPORTO DI PERSONE DISABILI CHE FREQUENTANO IL
CENTRO DIURNO ANFFAS CASA RUBBI DI BASSANO DEL
GRAPPA**

TRA

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 7 Pedemontana (di seguito **comodante**) con sede legale a Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti, n. 40, p.iva/c.f. 00913430245, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro- tempore, dott. Carlo Bramezza domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

E

la Coop. Sociale Anffas Servizi Bassano (di seguito **comodatario**) con sede legale in Bassano del Grappa via Porto di Brenta, 7 C.F. e P.IVA 02880550245 nella persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Mariano Maroso il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (comodatario)

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Il comodante dà e concede in comodato al comodatario, che accetta, il seguente bene: pulmino MERCEDES a 9 posti targa DF808TT per il trasporto delle persone disabili frequentanti il Centro Diurno Anffas Casa Rubbi di Bassano del Grappa.

Articolo 2 Il comodatario dichiara di aver esaminato il mezzo oggetto del presente contratto, di accettarlo nello stato in cui si trova e di impegnarsi a mantenerla nello stesso stato di conservazione in cui l'ha ricevuto.

Articolo 3 Il comodatario si impegna a non utilizzare il mezzo comodato per scopi e usi diversi da quelli sopra indicati, a custodirla con la massima cura e diligenza. Qualora durante il termine convenuto il bene diventi necessario al comodante, questi potrà esigere la restituzione immediata – previo preavviso di 15 giorni – del mezzo che dovrà essere restituita nelle condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

Articolo 4 Tutte le spese derivanti dall'utilizzo del bene sono completamente a carico del comodatario, così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del suindicato bene.

Il contratto di assicurazione R.C.A. continuerà ad essere intestato al proprietario comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione del comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge dei mezzi concessi in comodato. Il comodatario rimborserà annualmente al comodante la tassa di proprietà per € 329,35 (compreso € 2,75 di diritti di agenzia) e la copertura RC auto per € 251,42.

Articolo 5 Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per infortuni e danni diretti o indiretti che possano derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti

dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all'uso dell'apparecchiatura.

Il comodatario si obbliga a rispettare e a far rispettare al personale addetto all'uso del mezzo le prescrizioni ed i divieti per la sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 6 Il comodatario si impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l'uso in tutto o in parte dei beni comodati, neppure temporaneamente e senza il consenso del comodante.

Articolo 7 Il presente contratto si conclude il 30/06/2025, e cioè alla scadenza dell'accordo contrattuale tra comodante e comodatario relativa alla gestione del Centro Diurno Anffas Casa Rubbi di Bassano del Grappa, approvato con Deliberazione n. 2135 del 16/11/2022.

Articolo 8 Le spese del presente contratto sono interamente a carico del comodatario. In caso d'uso il presente atto sarà soggetto a registrazione ai sensi del DPR n. 131/1986 con l'imposta di registro a carico delcomodatario.

Articolo 9 Tutti i patti sopra riportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in materia di comodato in quanto applicabili.

Articolo 10 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme del codice civile e alle leggi vigenti in materia a cui le parti si rimettono

Articolo 11 Tutte le controversie che dovessero insorgere,

direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti, relativamente all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto saranno esclusivamente di competenza del Foro di Vicenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7

Pedemontana

Il Direttore Generale

dott. Carlo Bramezza

Per la Coop. Soc. Anffas

Servizi

Il rappresentante legale

Sig. Mariano Maroso